



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2732 del 31 OTT. 2019

DIREZIONE AFFARI GENERALI _____

OGGETTO: CONTROVERSIA F.P. CONTRO ASP - ORDINANZA DELL'8.3.2011 E SENTENZA N. 531/2019 DEL TRIBUNALE DI RAGUSA - AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE AVV. GIAMBATTISTA SCHININA' (FASC. N.1768/129/2010)

L'ESTENSORE _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
U.O.C. AFFARI GENERALI
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 31 OTT. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 10716 del _____ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione 2020201 "F. RIS. PERDIP"

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO _____

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 31 OTT. 2019, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Rosario Fresta, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza _____, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 01 NOV. 2019

IL SEGRETARIO _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO _____

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO _____

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che in data 13.3.2011 perveniva all'Ufficio Disciplinare dell'Azienda la comunicazione della Direzione Affari del Personale prot. 1436/Pers. del 1.3.2011 che segnalava, per i provvedimenti di competenza, la mancata presentazione della dr.ssa F. P. alla visita collegiale innanzi la Commissione Medica di verifica del Ministero dell'Economia e Finanze, allegandosi, all'uopo, copia della nota della Commissione Medica di Verifica del 15.2.2011 che comunicava l'assenza ingiustificata della predetta dipendente alla visita medico - collegiale alla quale era stata convocata con nota della stessa commissione del 21.1.2011;

CONSIDERATO che tale ultima comunicazione faceva seguito alle precedenti della stessa Commissione ed a quelle del Medico Competente, dalle quali si evinceva il reiterato ed ingiustificato rifiuto della stessa dottoressa a sottoporsi alle visite espressamente richieste e fissate sia dal Medico Competente dell'Azienda che dalla predetta Commissione;

VISTO il ricorso notificato il 11.1.2011 dalla Dr.ssa F. P. che chiedeva al Tribunale di Ragusa, Giudice del Lavoro, di accertarsi e dichiararsi l'avvenuto demansionamento della ricorrente e la conseguente illegittimità dell'operato datoriale; per l'effetto ordinare all'ASP di Ragusa di reintegrare e/o assegnare la ricorrente nelle mansioni di dirigente medico di anestesia e rianimazione in precedenza svolte;

VISTA la deliberazione n. 20 del 14.1.2011 a mezzo della quale l'Azienda disponeva di costituirsi e resistere avverso il predetto ricorso, conferendo all'uopo incarico all'Avv. Giambattista Schininà ;

PRESO ATTO che con ordinanza del 8.3.2011 il Tribunale di Ragusa, Giudice del Lavoro, rigettava il ricorso della Dr.ssa P.F. precisando che *"finché perdura il rifiuto non giustificato della ricorrente di sottoporsi a visita medica, la mancata preposizione della stessa alle mansioni di (omissis) è legittima, ai sensi dell'art. 1460 c.c.; non può ragionevolmente pretendersi che l'amministrazione assume su di sé i rischi connessi allo svolgimento della prestazioni lavorativa, senza sapere se la dipendente sia effettivamente idonea"*.

VISTA la deliberazione n. 259 del 30.1.2013 a mezzo della quale la Dr.ssa P.F. veniva riammessa in servizio, fermo restando il riavvio del procedimento disciplinare a suo tempo sospeso;

PRESO ATTO che la Dr.ssa P.F. riprendeva effettivo servizio il 16.2.2013 come da telegramma dalla stessa inviato;

VISTA la decisione dell'Ufficio Disciplinare, resa a seguito del riavvio del relativo procedimento, dalla quale risulta comminata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei ai sensi dell'art. 12 comma 8 del CCNL 6.5.2010 della Dirigenza medica, così derubricando la originaria contestazione, dandosi atto dello scomputo della sanzione stessa all'interno del periodo di sospensione cautelare più lungo già subito, giusta verbale del 30.5.2013, notificato il 6.6.2013;

VISTO il ricorso al Tribunale di Ragusa, Giudice del Lavoro, notificato il 27.1.2014, a mezzo del quale la Dr.ssa Palermo chiedeva di dichiarare la illegittimità della sanzione disciplinare subita e la illegittimità della sospensione cautelare precedentemente disposta, con conseguente diritto alla corresponsione di tutte le differenza retributive dal 1.4.2011 al 6.2.2013, determinate in Euro 48.647,92, o in quella somma maggiore o minore da determinare anche in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni subiti, quantificati in Euro 70.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore da determinare anche in corso di causa;

VISTA la deliberazione n. 155 del 30.1.2014, a mezzo della quale l'Azienda disponeva di costituirsi e resistere avverso il predetto ricorso, conferendo all'uopo incarico all'Avv. Giambattista Schininà ;

VISTA la sentenza n. 531/2019 resa sul ricorso n. 3063/2013 RG promosso da P.F. contro l'ASP di Ragusa, con la quale il Tribunale di Ragusa, Giudice del Lavoro, dichiarava la illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio della durata di mesi sei irrogata a P.F. in data 30.5.2013; rigettava la domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sospensione cautelare

dal servizio e dalla retribuzione disposta dall'Azienda datrice di lavoro in data 1.4.2011; rigettava la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente scaturiti da mobbing datoriale; condannava l'ASP a versare alla ricorrente le differenze di retribuzione eventualmente dovute alla stessa per effetto della superiore pronuncia di illegittimità oltre accessori di legge; condannava l'ASP a rifondere al P.F. un terzo delle spese processuali ;

PRESO ATTO che come comunicato dal settore personale con mail del 27.6.2019, per il periodo semestrale citato in sentenza non è stata applicata alcuna sospensione della retribuzione, per cui nulla è dovuto alla ricorrente se non la quota di spese processuali di cui in sentenza;

VISTA la nota di trasmissione della parcella pro forma e fattura elettronica dell'Avv. Schininà relativa al contenzioso sopra descritto e che è conforme alle Direttive Aziendali in materia vigenti al tempo e commisurata all'attuale parametro minimo di cui al D.M. 55/2014 (n. 1 procedimento cautelare e n. 1 causa di lavoro) ;

PRESO ATTO che, come da prospetto allegato, l'importo complessivamente dovuto per le due procedure è pari ad Euro 14.340,14 al lordo della R.A. (onorari imponibili : Euro 11.667,00) ;

VISTA la allegata fattura elettronica conforme a detto prospetto;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

e pagare l'it
Liquidare la allegata parcella professionale e fattura elettronica dell'Avv. Giambattista Schininà relativa alla difesa dell'Azienda nel giudizio n. R.G. n. 3063/2013 proposto da P.F. e definito con sentenza n. 531/2019 come meglio descritto in premessa

Autorizzare la relativa spesa di Euro 14.340,14 al lordo r.a. a gravare al conto di costo n.202020201 "fondo spese legali pagamento avvocati fiduciari " .


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta




IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE